



COMUNE DI CALATABIANO  
(PROVINCIA DI CATANIA)  
Area Amministrativa – Servizi socio - assistenziali

CAPITOLATO D'ONERI

**DISCIPLINANTE IL SERVIZIO "SOGGIORNO-VACANZA PER N. 46 ANZIANI PIÙ N. 04 GRATUITÀ', SALVO VARIAZIONI, A ROMA – RIMINI – S. MARINO – GUBBIO – FABRIANO – ASSISI – CALATABIANO DAL 03 MARZO 2012 AL 07 MARZO 2012".**

Art. 1

**OGGETTO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto un soggiorno-vacanza per n. 46 anziani più n. 04 gratuità, salvo variazioni, a ROMA – RIMINI – S. MARINO – GUBBIO – FABRIANO – ASSISI – CALATABIANO DAL 03 MARZO 2012 AL 07 MARZO 2012, secondo il seguente programma:

**1° GIORNO – CALATABIANO/ROMA:**

- Raduno dei partecipanti in Piazza Mercato, alle ore 05,00, attesi dagli accompagnatori.
- Partenza in pullman Gran Turismo per ROMA.
- Servizio animazione in pullman.
- Sosta lungo il percorso per la 1<sup>a</sup> colazione in autogrill dotato di self-service (cappuccino o caffè o succo di frutta + cornetto).
- Pranzo in ristorante lungo il tragitto.
- Arrivo in albergo a ROMA.
- Cocktail di benvenuto, cena, serata danzante con animazione, pernottamento.

**2° GIORNO – ROMA/RIMINI:**

- Prima colazione in hotel.
- Visita della Basilica di San Pietro ed ivi della tomba del Beato Giovanni Paolo II.
- Pranzo in ristorante.
- Partenza nel pomeriggio per RIMINI.
- Cocktail di benvenuto, cena, serata danzante con animazione, pernottamento.

**3° GIORNO: RIMINI/SAN MARINO:**

- Prima colazione in hotel.
- Visita dell'Italia in miniatura.
- Pranzo in hotel
- Nel pomeriggio visita di SAN MARINO.
- Cena, serata danzante con animazione, pernottamento.

**4° GIORNO: RIMINI/ASSISI:**

- Prima colazione in hotel.
- Partenza per ASSISI.
- Sosta a GUBBIO e a FABRIANO con visita delle città
- Pranzo in ristorante.
- Arrivo ad ASSISI.
- Nel pomeriggio visita delle Basiliche di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, di San Francesco e di Santa Chiara.
- Rientro in hotel.

- Cena, serata danzante con animazione, pernottamento.

#### **5° GIORNO: ASSISI/CALATABIANO:**

- Prima colazione in hotel.
- Partenza per Calatabiano.
- Sosta lungo il percorso proposta dall'Agenzia.
- Pranzo in ristorante lungo il tragitto.
- Arrivo in tarda serata.

### **Art. 2**

#### **MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere effettuato con Pullman Gran Turismo riservato, il cui noleggio è a carico dell'appaltatore.
2. Il pernottamento degli anziani dovrà avvenire in albergo quattro stelle con camere doppie e servizi a norma.
3. Tutti i pasti dovranno essere forniti come da programma:
  - colazione in autogrill dotato di self-service (cappuccino o caffè o succo di frutta + cornetto);
  - pranzi in ristoranti, bevande incluse (acqua minerale, vino, coca cola, aranciata, etc. e caffè);
  - cene in albergo, bevande incluse (acqua minerale, vino, coca cola, aranciata, etc. ).
4. Tutti i partecipanti dovranno essere assicurati R.C.T. ed infortuni, oltre che Europe Assistance.
5. Devono essere garantiti:
  - guida qualificata per le visite delle città come da programma;
  - animatore qualificato per tutta la durata del viaggio-soggiorno;
  - assistenza medica per tutto il viaggio.
6. Devono essere forniti:
  - n°04 gratuità per accompagnatori e relative camere singole;
  - gadget: cappellino-basco con dicitura "Comune di Calatabiano";
  - regali per tutti i partecipanti per la serata finale;
  - biglietti ingresso in luoghi oggetto delle visite;
  - musica per serate danzanti.

### **Art. 3**

#### **NUMERO DEI PARTECIPANTI – VARIAZIONI DELL'APPALTO**

1. I partecipanti alla gita in argomento sono previsti in numero di 46 (quarantasei), oltre 04 (quattro) gratuità.
2. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di variare in aumento o in diminuzione l'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/10.

### **Art. 4**

#### **IMPORTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO**

1. L'importo complessivo del servizio, a base di gara, è di € 16.500,00, I.V.A. 21% esclusa.
2. Il suddetto importo ricomprende:
  - n. 04 gratuità;
  - n. 01 animatore;

- n. 01 guida;
- n. 01 medico;
- quant'altro previsto dal presente capitolato.

3. L'importo del servizio è finanziato con fondi regionali e comunali.

#### **Art. 5**

#### **INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

1. Con l'applicazione del prezzo di aggiudicazione si intendono compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la completa esecuzione del servizio oggetto dello stesso.
2. Il prezzo di aggiudicazione si intende accettato, dall'impresa aggiudicataria, in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, per tutta la durata del contratto.
3. L'aggiudicatario non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costi dei materiali, della mano d'opera, per perdite, per aumenti delle spese obbligatorie e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta e la conseguente aggiudicazione.

#### **Art. 6**

#### **LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

1. Il corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria, dall'Ente appaltante, per la prestazione del servizio in oggetto, sarà calcolato applicando la percentuale di ribasso, offerta in sede di gara.
2. La liquidazione del corrispettivo avverrà, con apposita determinazione del Responsabile, previa regolare fattura firmata dal legale rappresentante dell'impresa vistata dal responsabile del procedimento per la regolare esecuzione ed acquisizione del D.U.R.C..
3. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

#### **Art. 7**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, antecedentemente alla stipula del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale (cauzione definitiva). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Resta salvo per il Comune di Calatabiano l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

#### **Art. 8 INADEMPIENZE – PENALITÀ**

1. Qualora si verificassero, da parte dell'impresa, inadempienze parziali riguardo agli obblighi contrattuali, fermo restando la detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate, l'Amministrazione applicherà, a suo insindacabile giudizio ed avuto riguardo alla gravità dell'infrazione, delle penali complessivamente non superiori al 10% dell'importo netto contrattuale.
2. L'importo delle penalità sarà detratto dai pagamenti dovuti all'aggiudicatario.
3. Qualora le predette inadempienze determinino un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 298 del d.P.R. n. 207/10, il responsabile del procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
4. All'impresa aggiudicataria dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese, fatti salvi i maggiori danni.
5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione definitiva versata senza bisogno di diffide o formalità alcuna.

#### **Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. E' facoltà dell'Ente appaltante risolvere anticipatamente il contratto nei seguenti casi:
  - a. qualora l'impresa appaltatrice si renda colpevole di frode o di grave negligenza ovvero contravvenga reiteratamente e/o prolungatamente agli obblighi e condizioni stabiliti, a suo carico, dal presente capitolato e dal contratto e non elimina tali cause a seguito di diffida formale da parte dell'Ente appaltante.  
In tali ipotesi, all'impresa spetterà, esclusivamente, il pagamento dei servizi effettivamente resi fino a quel momento;
  - b. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
  - c. nel caso di sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'impresa aggiudicataria;
  - d. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente o socio-lavoratore, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, omissione dei versamenti contributivi;

- e. violazione ripetuta delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - f. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
  - g. inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio;
  - h. in tutti gli altri casi previsti dal codice civile e dalla normativa sui contratti di servizi pubblici.
2. La risoluzione del contratto verrà comunicata all'impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante notifica e produrrà effetto dalla data di ricezione o di notifica della stessa.
  3. La risoluzione anticipata del contratto darà luogo all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento forfetario dei danni, fatto salvo il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni che l'impresa abbia cagionato, compresi quelli derivanti da una nuova procedura di gara e dalla stipulazione di un nuovo contratto.
  4. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa nonché sulla cauzione definitiva versata senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

#### **Art. 10 SOSPENSIONI DEL SERVIZIO**

1. L'aggiudicatario non potrà, in nessun caso, sospendere il servizio. Lo stesso dovrà assicurare la fornitura del servizio anche in presenza di scioperi o di rivendicazioni sindacali.
2. La stazione appaltante potrà sospendere l'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 308 del d.P.R. n. 207/10.

#### **Art. 11 DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. All'impresa aggiudicataria del servizio è fatto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, il servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, sotto pena della immediata risoluzione del contratto in danno della stessa.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, alla risoluzione del contratto si provvederà con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

#### **Art. 12 VIGILANZA SUL SERVIZIO**

1. La stazione appaltante è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento del servizio oggetto del presente capitolato e al controllo dei risultati.
2. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità e queste non dovessero essere immediatamente sanate dall'affidatario, troverà applicazione quanto disposto nei precedenti articoli 8 e 9.

#### **Art. 13 CONTROVERSIE**

1. Tutte le vertenze fra l'amministrazione e l'aggiudicatario non definite in via amministrativa sono devolute all'Autorità giudiziaria amministrativa in sede esclusiva. E', comunque, esclusa sin da ora il ricorso ad arbitri.

**Art. 14**  
**TRACCIABILITA' FINANZIARIA**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. ed ii..
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. della presente gara.

**Art. 15**  
**SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.) restano a totale carico dell'impresa appaltatrice, senza diritto a rivalsa.

**Art. 16**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

5. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati che verranno in possesso della stazione appaltante nel corso del procedimento di gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

**Art. 17**  
**NORMA FINALE E DI RINVIO**

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, si fa espresso rinvio alle disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle disposizioni normative in materia.